



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

AREA PRIMA - AFFARI GENERALI
AREA PRIMA - AFFARI GENERALI

ORDINANZA

Prog.Gen.	2
Data	12-01-2021

OGGETTO:	ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO POSTO DINANZI IL CIMITERO COMUNALE PER SCREENING GRATUITO SU BASE VOLONTARIA TRAMITE TEST ANTIGENICI RAPIDI SARS COV 2 NEL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(DECRETO N. 8 DEL 04-06-2019)

CONSIDERATO che nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2021, nel parcheggio posto dinanzi al cimitero comunale, verranno eseguiti gratuitamente ai cittadini, su base volontaria, tamponi antigenici rapidi per Covid-19 con la metodica "drive in";

CONSIDERATA la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli nelle aree interessate, al fine di assicurare una regolare esecuzione dello screening, nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica,

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, è necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 09.12.2020

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2021

Tutto ciò premesso

ORDINA

dal 16.01.2021 al 18.01.2021, l'istituzione del divieto di sosta nel parcheggio posto dinanzi al cimitero comunale

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

1. al Responsabile dell'Area Terza - Gestione e Governo del Territorio - affinché dia disposizioni per la collocazione, almeno 48 ore prima, della necessaria segnaletica stradale nei tratti di strada di cui sopra.
2. alle Forze dell'Ordine per la sua puntuale ed esatta esecuzione.

AVVERTE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Croce di Magliano per 15 giorni consecutivi;

Nei confronti degli eventuali trasgressori alle disposizioni dettate con il presente atto, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. di Campobasso o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (Sessanta) o entro 120 (Centventi) giorni dalla data della pubblicazione dell'atto medesimo all'albo pretorio comunale;

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del Codice della Strada è, altresì, ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'emanazione dell'atto con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA PRIMA - AFFARI GENERALI
CARLO ROSATI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.